

REGOLAMENTO (CEE) N. 2561/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽¹¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹²⁾ prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽¹¹⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.